

Pubblicato il 22/04/2020

N. 00826/2020 REG.PROV.CAU.

N. 01243/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1243 del 2020, proposto da

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Di Lorenzo, Gianfranco D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Verderosa, Vincenzo Pansini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Castel Morrone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei seguenti atti: 1) ordinanza n. 7 del 09/04/2020 del Sindaco del Comune di Castel Morrone, notificata in pari data, con la quale veniva disposta la chiusura temporanea

della casa di Cura Villa delle Magnolie; 2) ordinanza n. 6 del 08/04/2020 del Sindaco del Comune di Castel Morrone, notificata in pari data, con la quale si dettavano prescrizioni per il contenimento della diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19 presso la casa di Cura Villa delle Magnolie; 3) nota prot. n. 93043/D.P. del 08/04/2020 dell'Azienda Sanitaria Locale Caserta - Dipartimento di Prevenzione, a firma del Direttore SEP dr.-OMISSIS-, Direttore SISP dr. -OMISSIS- e Direttore Dip. Prevenzione dott.-OMISSIS- 4) nota prot. n. 92477 del 08/04/2020 dell'Azienda Sanitaria Locale Caserta - Dipartimento di Prevenzione, Unità Operativa di Prevenzione Collettiva Distretto 12- Caserta, a firma del Dirigente Medico delegato UPOC dr -OMISSIS-, unitamente a tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali ugualmente lesivi degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Caserta e di Comune di Castel Morrone;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli art. 55 cod. proc. amm. e 84 d.l. 18/2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio, ex art. 84 comma 6 d.l. 18/2020, del giorno 21 aprile 2020, la dott.ssa Diana Caminiti, come specificato nel verbale;

Ritenuto di dovere confermare il decreto presidenziale n. 00779/2020;

Considerato infatti che non sussistono i presupposti per accordare la richiesta tutela cautelare e ciò in quanto, nel caso, la funzione preventiva e precauzionale, sottesa a tutte le misure disposte, avuto riguardo ai dieci casi di positività al covid19 sinora

accertati, deve ritenersi prevalente trovando adeguato riscontro nei provvedimenti, in particolare, dell'autorità sanitaria (note A.s.l. in data 8 aprile 2020), non potendo ritenersi sufficiente la chiusura del solo reparto in cui si sono verificati la maggior parte dei predetti casi di positività;

Ritenuto in particolare che, avuto riguardo al rilievo che non vi sono ancora acclamate e solide conoscenze scientifiche in ordine alle modalità di trasmissione del coronavirus e che peraltro molti degli studi effettuati confermano la possibilità che il virus resti sulle superfici per diverso tempo, anche se con carica virale progressivamente decrescente, tanto più deve trovare applicazione il principio di precauzione, di derivazione comunitaria (cfr ex multis Consiglio di Stato , sez. III , 03/10/2019 , n. 6655 secondo cui *‘Il c.d. « principio di precauzione », di derivazione comunitaria (art. 7, Regolamento n. 178 del 2002), impone che quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravità di tali rischi; l'attuazione del principio di precauzione comporta dunque che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche’*);

Ritenuto sul punto che rileva, soprattutto, la nota A.s.l. Ce prot. n. 92477 dell'8 aprile 2020 dalla quale emerge che, «nonostante siano state impartite procedure più che idonee al contenimento di casi covid19, procedure dichiarate dalla Direzione della Clinica integralmente applicate, all'interno della struttura si sono verificati ulteriori casi di covid19»;

Ritenuto inoltre che il principio di proporzionalità invocato da parte ricorrente può considerarsi rispettato nell'ipotesi di specie, avuto riguardo alla durata temporanea della disposta chiusura della struttura, in quanto meramente strumentale alla sanificazione completa della stessa;

Considerato quindi che non può sicuramente apprezzarsi, in termini di estrema gravità ed urgenza, «il pregiudizio all'immagine che potrebbe subire la ricorrente» non avendo la gravata ordinanza n. 7/2020 funzione sanzionatoria, ma cautelare e preventiva, a tutela del bene primario della salute, nel rispetto del principio di precauzione, nel mentre e con riguardo ai sette pazienti le cui condizioni di salute non ne consentono le immediate dimissioni, la A.S.L. con nota del 16 aprile 2020 ha rappresentato “*In riferimento alle note di Codesta RERIF — clinica Villa delle Magnolie di Castel Morrone, prot. n° 281/20 del 14/04/2020 e prot. 284/20 del 15/04/2020, in cui viene comunicata l'adozione in corso dei provvedimenti di cui alle precedenti note di questo Dipartimento e all'Ordinanza n° 7 del Comune di Castel Morrone, nonché la presenza di n° 7 pazienti che non possono essere trasferiti per le loro particolari condizioni cliniche, si rappresenta quanto segue.*

Al fine di contenere la diffusione del contagio e tenuto conto di quanto sopra riferito da Codesta RERIF, si rappresenta l'estrema urgenza dell'esecuzione degli interventi di sanificazione con un cronoprogramma, che comprenda la gestione dei pazienti, da trasmettere all'UOPC in indirizzo, competente per territorio.

Quanto sopra viene comunicato anche al Sig. Sindaco del Comune di Castel Morrone per ogni provvedimento del caso”.

Rilevato che pertanto a parte ricorrente, con la conseguenziale ordinanza sindacale n. 9 del 2020, non oggetto di impugnativa, è stata imposta la trasmissione alla A.S.L. e al Comune medesimo del cronoprogramma degli interventi di sanificazione;

Ritenuto peraltro che, quanto alla gestione dei sette pazienti che allo stato non possono essere dimessi, secondo quanto prospettato da parte ricorrente, e agli interventi di sanificazione sinora intervenuti o programmati, la A.S.L. resistente ed il Comune dovranno per un verso verificare la sufficienza del cronoprogramma di cui alla nota del 20 aprile 2020 prodotta da parte ricorrente in pari data – che peraltro fa riferimento al ricovero presso la struttura allo stato di otto pazienti - per altro

verso, qualora si ritengano tali interventi non sufficienti, dare concrete indicazioni in ordine alle modalità di gestione di tali pazienti e cooperare con parte ricorrente al fine di far sì, che previa osservanza di tutte le misure precauzionali necessarie - ivi compresa la (ri)sottoposizione a tampone - gli stessi, ove possibile, possano essere trasferiti in altre strutture riabilitative, idonee a consentire il prosieguo dell'indispensabile percorso terapeutico intrapreso, dovendo ritenersi che la rete territoriale e ospedaliera – pubblica, ma anche basata su soggetti privati accreditati e, quindi, legati al s.s.r. da un nesso di strumentalità organizzativa, debba essere in grado di garantire il trasferimento dei pazienti, in condizioni di sicurezza, e che la prescrizione di cui alla nota prot. n. 58459/UOPC12, non contestata da parte ricorrente, deve ritenersi riferita al trasferimento dei pazienti che non possono essere dimessi a causa delle condizioni di salute;

Ritenuto che in quest'ottica e con la necessaria collaborazione delle parti resistenti, nel rispetto del principio di leale collaborazione e a tutela della salute dei pazienti che non possono essere dimessi, l'istanza cautelare vada rigettata;

Ritenuto che le spese della presente fase possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), Respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020, con collegamento da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Diana Caminiti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Diana Caminiti

IL PRESIDENTE
Santino Scudeller

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.